

REGOLAMENTO

PER

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Approvato: deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 22/01/2015

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. **Oggetto**

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza (C.U.C.) costituita nell'ambito dell'Unione di Comuni Verona Est ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in luogo e per conto dei Comuni aderenti e per l'Unione stessa.
- 2. La Centrale unica di committenza è tenuta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché delle disposizioni del vigente Regolamento per lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia dell'Unione e dei Comuni aderenti per le acquisizioni di loro competenza;
- 3. La sede della Centrale Unica di Committenza è stabilita presso l'Unione di Comuni Verona Est, piazzale Trento, 2, Colognola ai Colli.

Articolo 2 Finalità della Centrale Unica di Committenza

- 1. Gli obiettivi che persegue la C.U.C. sono:
 - creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - promuovere procedure per l'affidamento congiunto di servizi e forniture per conto dei Comuni associati allo scopo di ottenere, mediante una gestione unitaria e omogenea, risparmi di spesa;
 - perseguire la semplificazione, anche attraverso la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.

Articolo 3 Obblighi dei Comuni aderenti

- 1. I Comuni aderenti all'Unione sono tenuti ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dal presente regolamento;
- 2. Fatto salvo quanto previsto al Capo II in merito al funzionamento della C.U.C., rimane di competenza dei singoli Comuni aderenti garantire le risorse umane e strumentali presso l'Unione al fine di assicurare alla C.U.C. stessa una struttura adeguata ed efficiente. L'Unione si riserva la possibilità di dotarsi di personale proprio;
- 3. I singoli Comuni aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono i relativi obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Articolo 4 Tempi e modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento alla C.U.C. delle funzioni di cui al successivo art. 5 avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per quanto riguarda i lavori.

Sono fatti salvi i procedimenti di gara di cui sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.

Articolo 5 Regole generali di organizzazione e funzionamento

- 1. La C.U.C. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura congiunta per uno o più Enti aderenti, così come previsto dall'art. 6;
 - b) procedura attivata su iniziativa del singolo Ente aderente così come previsto dall'art. 8.
- 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune aderente dovrà fornire alla C.U.C., attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione.
- 3. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno la C.U.C. potrà dar seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
- 4. In ogni caso la C.U.C. darà corso alle richieste provenienti dal Comune aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Amministrazioni interessate sulla base di oggettive e motivate urgenze.
- 5. La C.U.C. comunicherà al Comune aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.
- 6. I Comuni aderenti all'Unione, in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs.n. 163/2006, possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Articolo 6 Procedure congiunte per due o più comuni aderenti

- 1. La C.U.C., su espressa richiesta di due o più Comuni aderenti e previo accertamento dei bisogni omogenei, provvederà ad esperire le procedure di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura tramite affidamento congiunto dell'appalto.
- 2. La C.U.C., prima di avviare la procedura di acquisizione, concorderà con i Comuni interessati il contenuto del capitolato d'appalto, sulla base delle richieste, delle indicazioni e delle necessità dei Comuni stessi emerse in occasione di conferenze di servizi;
- 3. La procedura di affidamento congiunta sarà attivata solo dopo l'acquisizione da parte della C.U.C. della determina a contrarre con cui i Comuni interessati:
 - approvano nel medesimo testo il capitolato definitivo concordato a seguito delle conferenze di servizi;
 - effettuano la prenotazione di impegno della spesa relativa.
- 4. Negli atti di gara la C.U.C. dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune convenzionato si avvarrà della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
- 5. La C.U.C. svolge le proprie funzioni avviando il procedimento con l'approvazione degli atti di gara (bando, lettere di invito....) e lo conclude con il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Cura quindi gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di

affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, e le verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

- 6. In caso di procedure espletate mediante ricorso al Mepa, il contratto sarà stipulato dal responsabile della CUC in nome e per conto dei comuni interessati.
- 7. Gli oneri relativi alle procedure di gara congiunte sono a carico dell'Unione, compresi quelli necessari per la costituzione dell'eventuale commissione in caso di appalto da affidare con offerta economicamente più vantaggiosa e successivamente ripartiti pro quota tra i Comuni interessati dalla procedura.
- 8. Restano in capo al singolo Comune:
 - il provvedimento di presa d'atto dei risultati della procedura di affidamento e il conseguente impegno di spesa, nonchè la stipulazione del contratto per la quota di propria competenza;
 - tutte le attività e adempimenti successivi alla stipula del contratto ivi compresi la verifica della corretta esecuzione, la liquidazione e il pagamento.

Articolo 7 Commissioni di gara

- 1. La Commissione di gara nelle procedure di affidamento in forma unitaria sarà nominata dal Responsabile della CUC fra i dipendenti dell'Unione e degli Enti aderenti e nello specifico sarà composta:
 - da un Responsabile in qualità di Presidente;
 - da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
 - da almeno due esperti tecnici scelti di volta in volta in conformità a quanto previsto dall'art.
 84 del Codice nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

Articolo 8 Procedura su iniziativa del Comune aderente

- 1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a favore di uno dei Comuni aderenti la **C.U.C**. svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dall'Ente interessato la determina a contrarre che approva: il capitolato speciale d'appalto, la prenotazione dell'impegno di spesa, la procedura di affidamento, il criterio di aggiudicazione e l'elenco degli operatori da invitare, in presenza di procedure negoziate;
 - b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
 - c) redige gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, restando in capo al singolo Comune la stipulazione del contratto.
 - e) trasmette al Comune aderente il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Il **Comune aderente** mantiene tra le proprie competenze:

- a) l'adozione della determinazione a contrarre con cui si approva il capitolato speciale d'appalto, la prenotazione dell'impegno di spesa, la procedura di affidamento e il criterio di aggiudicazione;
- b) l'individuazione degli operatori da invitare, in presenza di procedure negoziate;
- c) l'individuazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
- e) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'individuazione dei criteri di valutazione e dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;
- f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la C.U.C. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che, anticipati dall'Unione, saranno rimborsati dal Comune medesimo;
- g) le comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e gli adempimenti in merito trasparenza e anticorruzione;
- h) il provvedimento di presa d'atto dei risultati della procedura di affidamento e il conseguente impegno di spesa;
- i) la stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, nonché le successive fasi di esecuzione.
- 3. I singoli Comuni aderenti all'Unione, avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro con procedure tradizionali, operano attraverso la Centrale Unica di Committenza;

Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma precedente, la Centrale può acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro a favore dei singoli Comuni aderenti attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C. tra i Responsabili dei singoli Comuni, funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in virtù della normativa speciale prevista dall'art. 125 del D.Lgs.n. 163/2006.

Tutti gli atti adottati dal R.U.P., così come individuato in base al precedente comma 3, sono trasmessi in copia alla Centrale.

Articolo 9 Commissioni di gara

- 1. La Commissione di gara nelle procedure su iniziativa del Comune aderente sarà composta nello specifico:
 - dal responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto della gara, in qualità di Presidente;
 - da due testimoni dipendenti dell'Unione nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
 - da due esperti tecnici scelti di volta in volta in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

CAPO III – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10 Procedure obbligatorie

- 1. In caso di acquisto di beni o servizi, la C.U.C. prima di avviare le procedure previste dai precedenti artt. 7 e 9, ha l'obbligo di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), o la presenza dei prodotti/servizi richiesti dai Comuni aderenti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.
- 2. Nel caso si verificasse quanto previsto al punto precedente, la C.U.C. ne darà comunicazione all'Ente interessato, che provvederà autonomamente.
- 3. E' facoltà della C.U.C., nel caso di esistenza di convenzioni Consip attive e sentiti gli Enti interessati, valutare l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip, tenendo conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta
- 4. Fatto salvo quanto precisato ai precedenti commi, resta comunque in facoltà dei singoli Comuni di demandare con apposita determina a contrarre dei competenti Responsabili di Servizio alla Centrale unica di committenza l'acquisizione di servizi o forniture mediante il MEPA per conto di più Comuni aderenti, al fine di ridurre i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

Articolo 11 Altre attività della Centrale Unica di Committenza

- 1. La C.U.C. oltre alle funzioni specificate nei precedenti articoli:
 - a) svolge attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
 - b) svolge attività di supporto nell'aggiornamento legislativo e formativo ai Comuni aderenti;
 - c) effettua la gestione del pre contenzioso e del contenzioso che dovesse insorgere in relazione alla procedura di affidamento. L'onere finanziario sarà a carico del Comune a beneficio del quale viene gestita la procedura o pro quota a carico dei Comuni interessati nell'ipotesi di procedura di affidamento congiunto.

Articolo 12 Ambiti esclusi

- 1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze, intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base alla disciplina di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs.n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;

- c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture poste in essere da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs.n. 267/2000) e da società sia a capitale interamente pubblico che a capitale misto pubblico-privato costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- d) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs.n. 163/2006 e fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento di lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- e) alle acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, perché in tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati dall'amministrazione appaltante e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- f) alle acquisizioni di beni e servizi di valore previsto nei regolamenti economali relative a "spese economali" o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla determinazione AVCP n. 4/2011 al punto 8), in quanto determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).

Articolo 13 Riparto delle spese

- 1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il suo funzionamento.
- 2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione dei Comuni e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi resi dalla Centrale Unica di Committenza.
- 3. Le spese vive riguardanti le procedure di gara quali ad esempio: spese di pubblicazione, il contributo ANAC, compensi ad eventuali componenti della commissione di gara affidamenti di incarichi o di consulenze, ecc.., rimangono a totale carico del Comune a beneficio del quale viene gestita la procedura o pro quota a carico dei Comuni interessati nell'ipotesi di procedura di affidamento congiunto e dovranno essere rimborsate all'Unione dei Comuni al momento della rendicontazione.

Articolo 14 Rendicontazione dell'attività svolta

- 1. La C.U.C. redige e trasmette all'Ente aderente il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione degli eventuali costi anticipati dall'Unione e soggetti a rimborso.
- 2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata da tutta la documentazione relativa alla stessa procedura in modo da consentire all'Ente aderente di formalizzare la determinazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 15 Trattamento dei dati

- 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l'Ente aderente deve esprimere il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla C.U.C., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
- 2. Il soggetto competente dell'Ente aderente nomina il Responsabile della C.U.C., Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla C.U.C. medesima.
- 3. L'Ente aderente deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.